

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4695

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2000

—————

Istituzione del tribunale dell’area flegrea con sede a Pozzuoli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone l'istituzione del tribunale dell'area flegrea, con sede nel comune di Pozzuoli e comprendente i comuni di Procida, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Quarto.

La necessità dell'istituzione della nuova sede giudiziaria è determinata dall'eccessivo carico di lavoro gravante sugli attuali uffici giudiziari e sulle particolari necessità logistiche, economiche e sociali della area indicata.

L'area flegrea oltre ad un'economia di tipo agricolo e peschereccio, ormai residuale, si caratterizza per nuove forme di sviluppo nel settore turistico e commerciale; questo tipo di vocazione ha portato alla nascita di numerosi esercizi commerciali ed alla costruzione di molti impianti turistici ed alberghieri.

Al centro di tale area si localizza il comune di Pozzuoli, sede tradizionale di pretura, nel cui territorio dovrebbe inevitabilmente essere istituita la nuova sede giudiziaria.

La densità abitativa dei comuni facenti parte dell'istituendo tribunale è complessivamente di 155.253 unità, ripartite rispettiva-

mente: Bacoli 26.475; Monte di Procida 12.490; Pozzuoli 75.142; Procida 10.559; Quarto 30.587.

L'estensione territoriale è di 78,46 kmq; Bacoli 13,29 kmq; Monte di Procida 3,65 kmq; Pozzuoli 43,21 kmq; Procida 4,14 kmq; Quarto 14,17 kmq.

L'omogeneità economica e sociale dell'area flegrea si coniuga ad un integrato sistema di comunicazione, viario-stradale, ferroviario che rende facilmente accessibile il raggiungimento del comune di Pozzuoli da tutti i comuni dell'area.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 regola la istituzione del tribunale dell'area flegrea situato nel comune di Pozzuoli ed elenca i comuni che fanno parte dell'istituendo tribunale. All'articolo 2 è regolata la competenza per gli affari pendenti. Gli articoli 3 e 4 si occupano degli aumenti del ruolo organico della magistratura e dei ruoli amministrativi del Ministero della giustizia al fine di rendere funzionale il nuovo tribunale. Infine l'articolo 5 regola le piante organiche del tribunale e della procura della Repubblica di Pozzuoli. L'articolo 6 norma l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del tribunale di Pozzuoli)

1. Nel distretto della Corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Pozzuoli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Pozzuoli.

2. Rientrano nella giurisdizione del tribunale e della procura della Repubblica presso il tribunale di Pozzuoli, i comuni di Procida, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, Quarto.

Art. 2.

(Competenza per gli affari pendenti)

1. Per gli affari civili e penali già pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa definizione degli affari stessi, resta ferma la competenza territoriale fissata anteriormente dalla legge.

Art. 3.

(Aumento del ruolo organico della magistratura)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la modificazione della tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, con la previsione di un aumento di cinquanta unità nel ruolo organico della magistratura.

Art. 4.

*(Aumento dei ruoli amministrativi
del Ministero della giustizia)*

1. La dotazione organica del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria - è aumentata complessivamente di 65 unità, così suddivise:

a) terza qualifica funzionale, profilo di addetto ai servizi d'anticamera: 10 unità;

b) quarta qualifica funzionale, profilo di conducente di automezzi: 10 unità;

c) quarta qualifica funzionale, profilo di dattilografo: 10 unità;

d) quinta qualifica funzionale, profilo di operatore amministrativo: 20 unità;

e) sesta qualifica funzionale, profilo di assistente giudiziario: 15 unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le piante organiche degli uffici giudiziari nei limiti degli aumenti di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Piante organiche del tribunale e della
procura della Repubblica di Pozzuoli)*

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, nell'ambito delle nuove dotazioni di cui agli articoli 3 e 4, gli organici del tribunale di Pozzuoli e della procura della Repubblica presso il tribunale di Pozzuoli, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

